Allegato alla delib. <u>C.C.</u> n. <u>58</u> del <u>21.03.97</u>

COMUNE DI GUBBIO



PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE, EDUCATIVO O ECONOMICO A SOGGETTI OD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Antalcila Stocchi



IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesso Grilli Art. 1 – (Finalità)

Art. 2 – (Ambiti di applicazione)

Art. 3 – (Esclusione)

Art. 4 – (Modalità per l'ammissione alle agevolazioni previste)

Art. 5 – (Criteri di assegnazione dei benefici)

Art. 6 – (Assegnazione dei benefici)

Art. 7 – (Indicazione dei benefici)

Art. 8 – (Erogazione dei benefici)

Art. 9 – (Pubblicità e diffusione del regolamento)

Art. 10 – (Albo dei beneficiari)

Art. 11 – (Entrata in vigore)



Art. 1 (Finalità)

presente regolamento detta termini, modalità e criteri per la concessione da parte del Comune di contributi per finalità di rilevante interesse sociale, educativo o economico a soggetti od enti pubblici e privati.

Art. 2 (Ambiti di applicazione)

- 1. Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:
 - 1.1. dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all'Amministrazione Comunale e che, quindi, si svolgano all'interno del territorio comunale o che, per le finalità morali che li presuppongono, operino a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l'eliminazione di situazioni di disagio sociale. Salvo quanto meglio esplicitato negli articoli seguenti, gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, educativo od economico della comunità e ad assolvere a funzioni di interesse generale;
 - 1.2 dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative o progetti che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;
- 2. I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:
 - Attività nel settore sociale:
 - organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
 - avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.
 - Attività nel settore dell'educazione e della formazione.
 - Attività nel settore dello sviluppo economico.
- 3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

Art. 3 (Esclusione)

- 1. Non possono essere erogate sovvenzioni a soggetti che beneficiano, per la medesima finalità, nello stesso esercizio, di provvidenze a carico del bilancio comunale.
- 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina:
 - 2.1. Le sovvenzioni concesse dal Comune che trovano la loro fonte in statuti, convenzioni e in altri atti di natura contrattuale e da questi disciplinati;
 - 2.2. Le iniziative e i progetti di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità locale, nelle quali il Comune figuri fra i soggetti promotori con un ruolo attivo dalla fase propositiva fino a quella attuativa.



Art. 4 (Modalità' per l'ammissione alle agevolazioni previste)

- 1. Annualmente l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare apposito avviso pubblico contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
- 2. Le domande delle Società e/o Associazioni dovranno essere presentate in carta libera e dovranno contenere:
 - 2.1 dichiarazione del sottoscrittore di conoscenza del presente regolamento;
 - 2.2 l'iniziativa o il progetto o attività, debitamente descritte, per cui si richiede l'intervento;
 - 2.3 il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
 - 2.4 costo del progetto e relative eventuali entrate;
 - 2.5 la compartecipazione, alle spese, del soggetto richiedente per la realizzazione del progetto comunque non inferiore al 20% del costo totale
 - 2.6 periodo di realizzazione e modalità di svolgimento;
 - 2.7 utenza interessata;
 - 2.8 territorio di svolgimento;
 - 2.9 operatori e collaboratori coinvolti;
 - 2.10 il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
 - 2.11 l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione all'Associazione o alla Società;
 - 2.12 il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione;
 - 2.13 numero iscritti e/o associati
 - 2.14 i mezzi di finanziamento in generale, nonché quelli particolari collegati a specifiche iniziative;
 - 2.15 la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro;
 - 2.16 l'attività pluriennale del richiedente nel campo specifico per cui si chiede il contributo
 - 2.17 la rilevanza dell'iniziativa proposta nel perseguire le finalità sociale, educative o economiche del Comune di Gubbio;
 - 2.18 l'eventuale esperienza maturata nel corso di precedenti manifestazioni o iniziative svolte in collaborazione con l'Amministrazione comunale.



3. L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, per un valore di richiesta di contributo pari e non superiore ad € 5.000,00, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione e applicando, comunque, i criteri previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 (Criteri per l'assegnazione dei benefici)

- 1. I contributi saranno erogati, esclusivamente per finalità pubbliche o di interesse generale e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con particolare attenzione alle iniziative che prevedono forme di collaborazione tra le Associazioni, con le modalità del presente regolamento e secondo i seguenti criteri, in considerazione del lavoro svolto ed in relazione ai programmi che si allegano:
- congruità con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali dell'Ente;
- idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo e alla valorizzazione degli interessi comunali in un' ottica di equilibrio territoriale:
- capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, in particolare nella fase di consolidamento delle iniziative espresse dal territorio comunale;
- esperienze positive pregresse maturate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- presenza di altri contributi o sponsorizzazioni.
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva di acquisire ogni altra documentazione che ritenga opportuno e che l'interessato deve produrre ad integrazione della documentazione,già presentata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; si intende che la richiesta di integrazione dovrà essere coerente con l'istanza presentata.

Art. 6 (Assegnazione dei benefici)

- 1. Nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento il Dirigente competente procede all'assegnazione dei benefici, in base alla programmazione annuale delle risorse indicate nel bilancio dell'Ente.
- 2. L'entità del contributo andrà commisurata all'intervento progettato (di valore locale, regionale, nazionale o internazionale) e conseguentemente al preventivo di spesa per la realizzazione dello stesso.
- 3. L'assegnazione di benefici di qualunque genere, disposti ai sensi del presente regolamento, non costituisce diritto, acquisito né aspettativa per gli anni successivi.

Art. 7 (Indicazione dei benefici)

 I soggetti destinatari dei benefici comunali devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria del Comune nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata. In difetto di ciò si procede alla revoca della sovvenzione concessa.

Art. 8 (Erogazione dei benefici)

- I contributi annuali sono erogati in un'unica soluzione ai soggetti aventi diritto che abbiano presentato regolare istanza secondo le modalità di cui al presente articolo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio competente.
- All'istanza è allegato:
- bilancio di previsione, qualora necessario

rendiconto dell'impiego dei contributi ricevuti l'anno precedente;

- programma analitico delle iniziative che saranno svolte nell'anno di riferimento.
- 3. Nella concessione del contributo si terrà conto delle disposizioni di cui all'art.28 del D.P.R 29.9.73, n.600 e s.m.i.. Le finalità del contributo e la natura giuridica del soggetto percettore dovranno risultare esplicitamente nell'atto di concessione.
- 4. I contributi relativi ad iniziative o progetti verranno liquidati secondo le seguenti modalità:
- 80% dell'importo complessivo all'avvio dell'iniziativa;
- 20% dell'importo complessivo a conclusione, dietro presentazione di apposita rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute.
- 5. Per i contributi relativi ad iniziative o progetti il destinatario della sovvenzione deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione a saldo della sovvenzione:
- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa:
- b) rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa o progetto firmato dal legale rappresentante, corredato da dichiarazione che la documentazione comprovante la spesa è a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- c) indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute.
 - 6. Può essere disposta l'erogazione di benefici anche nella forma della concessione in uso, gratuito ovvero a prezzo inferiore a quello di mercato, di beni mobili ed immobili. La concessione di tali benefici verrà quantificata per il suo corrispondente valore economico.
 - 7. Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" che:
- a) non effettuino l'attività programmata oggetto dell'atto di concessione;
- b) non realizzino l'iniziativa oggetto della determinazione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
- c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
- 8. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determinazione dirigenziale e nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.
 - Qualora dalla documentazione prodotta si accerti una sostanziale modifica del programma cui consegue un consuntivo di spesa inferiore al preventivo nella misura di oltre il dieci per cento, il beneficio verrà ridotto nella stessa misura.

0.1887

Art. 9 (Pubblicità e diffusione del regolamento)

1. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento nei confronti degli entì ed istituzioni pubblici e privati, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

Art. 10 (Albo dei beneficiari)

1. I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, sono iscritti, ai sensi del comma 1, art. 22 della Legge 30.12.1991 n .412, nell'apposito Albo tenuto dal Settore Sviluppo Sociale ed Economico, che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale ed annullerà ogni altro atto precedentemente adottato in materia.

